



Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villorresi

**REGOLAMENTO ELETTORALE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA
EST TICINO VILLORESI**

(Integrazione del Regolamento Regionale n. 1 del 8 giugno 2012)

Approvato con delibera di CdA n. 184 del 22 aprile 2022



Sommario

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Distretti territoriali.....	3
Art. 3 – Elenchi degli aventi diritto al voto.....	4
Art. 4 – Convocazione delle votazioni e pubblicità degli atti elettorali.....	5
Art. 5 – Diritto ed esercizio di voto.....	5
Art. 6 – Deleghe per l'espressione del voto	7
Art. 7 – Formazione delle liste elettorali.....	7
Art. 8 – Ineleggibilità e inconfiribilità	8
Art. 9 – Seggi elettorali	8
Art. 10 – Espressione del voto.....	9
Art. 11 – Ufficio Elettorale Consortile Centrale.....	10
Allegati	10



Art. 1 – Premessa

1. Le presenti norme hanno carattere integrativo rispetto alle disposizioni riportate nel Regolamento di R.L. n. 1 del 8 giugno 2012 come previsto all'art. 22 del predetto Regolamento.

Art. 2 – Distretti territoriali

1. Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è composto da 15 membri.
2. Il Consorzio, ai fini elettorali, si articola in 1 distretto funzionale e 4 distretti territoriali: i distretti elettorali sono identificati nella cartografia allegata al presente regolamento (**Allegato A**) e ricomprendono l'elenco dei comuni di cui all'**Allegato B**.
3. La ripartizione del numero dei consiglieri tra i differenti distretti viene calcolata tenendo conto della contribuenza determinata sulla base dei dati del bilancio preventivo relativi all'ultimo anno disponibile. Il numero dei consiglieri assegnato è arrotondato all'unità più vicina.
4. All'elezione del Consiglio d'Amministrazione partecipano anche gli Enti territoriali con le procedure previste dalla normativa regionale vigente, costituendo di fatto un secondo distretto funzionale cui fanno capo 3 consiglieri.
5. I consorziati che usufruiscono di benefici di tipo ambientale, fruitivo, territoriale e dell'uso delle acque sotterranee costituiscono il Distretto funzionale "Beneficio Ambientale", che ricomprende tutto il territorio consortile. A detto distretto sono assegnati 3 consiglieri.
6. I quattro distretti territoriali, calibrati sulle peculiarità del territorio comprensoriale e sull'organizzazione idraulica e gestionale, eleggono 9 consiglieri. Gli elettori che esercitano il voto in quanto utenti consorziati sottoscrittori d'acqua e/o utilizzatori dei canali consortili per scarico, sono iscritti come elettori nel distretto dove è situata la bocca di derivazione o il punto di recapito dell'acqua.
7. Il Consorzio si suddivide nei seguenti distretti territoriali:
 - Villoresi Ovest
 - Villoresi Est e Martesana
 - Navigli del Ticino
 - Basso Pavese



Art. 3 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Il Direttore Generale approva secondo i termini previsti dal Regolamento Elettorale Regionale i seguenti elenchi provvisori degli aventi diritto al voto:
 - Elenco dei consorziati dei Distretti territoriali;
 - Elenco dei consorziati del Distretto beneficio ambientale;
 - Elenco degli enti locali.
2. L'elenco dei consorziati votanti nei distretti territoriali fa riferimento ai proprietari di immobili e ogni altro proprietario di immobile iscritto nel catasto consortile e tenuti al pagamento di contributi imposti dal Consorzio, nonché agli utenti irrigui, agli utenti extrairrigui, agli utilizzatori di canali consortili come recapito di acque, con esclusione dei soggetti inseriti nell'elenco degli aventi diritto al voto del distretto funzionale "Beneficio Ambientale".
3. L'elenco degli aventi diritto al voto relativo al distretto funzionale "Beneficio Ambientale" si compone dei seguenti soggetti:
 - a) titolari di pozzi privati, le cui riscossioni sono effettuate direttamente dal Consorzio, per i quali si farà riferimento agli avvisi di pagamento o ad altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario dell'anno in corso o dell'ultimo anno utile;
 - b) fruitori del Servizio Idrico Integrato, le cui riscossioni sono effettuate dallo stesso servizio idrico, per i quali si farà riferimento agli elenchi trasmessi dagli enti gestori relativi ai loro avvisi di pagamento o ad altri strumenti di riscossione dei contributi inerenti all'esercizio finanziario dell'anno precedente alla data di convocazione delle elezioni o dell'ultimo anno utile (dell'anno in corso o dell'ultimo anno utile);
 - c) gli Enti gestori dei Parchi regionali e dei Parchi locali di interesse sovracomunale il cui territorio in tutto o in parte è ricompreso nel perimetro del territorio consortile.
4. L'elenco degli Enti locali viene desunto dalla delimitazione territoriale del Consorzio come definita dalla Regione Lombardia con apposita Delibera di Giunta.
5. Gli elenchi provvisori indicano per le persone fisiche i dati anagrafici strettamente indispensabili per la loro identificazione univoca e, nel caso dei distretti territoriali, il distretto territoriale di appartenenza; per le persone giuridiche indicano la ragione sociale, la sede legale e la partita iva/codice fiscale e, nel caso dei distretti territoriali, il distretto territoriale di appartenenza.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del R.L. n. 1 del 8 giugno 2012, ogni interessato può presentare, via posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata, all'Ufficio Elettorale Centrale del Consorzio, i reclami e le richieste di rettifica degli elenchi provvisori entro il termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco stesso sulla pagina web consortile.
7. Il Consiglio di Amministrazione decide con delibera in merito ai reclami e alle rettifiche, di cui al comma precedente e approva gli Elenchi definitivi degli aventi diritto al voto entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione degli Elenchi provvisori; la decisione è comunicata ai soggetti interessati, mediante posta



elettronica certificata (PEC) o raccomandata, entro 5 giorni dalla data di esecutività della delibera.

Art. 4 – Convocazione delle votazioni e pubblicità degli atti elettorali

1. Il Consorzio entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi consortili fissa la data delle votazioni, secondo i termini previsti dall'art. 6 del R.L. n. 1 del 8 giugno 2012, e dà informativa della convocazione nonché del procedimento di formazione delle liste dei candidati mediante pubblicazione sulla pagina web consortile nonché sul sito istituzionale della Regione e all'albo informatico delle Province e dei Comuni compresi nel comprensorio, sui quotidiani a rilevanza locale e su ogni altro mezzo idoneo.
2. Il Consorzio, successivamente all'informativa di cui al comma precedente, non oltre 30 giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni, comunica nelle medesime modalità di cui al comma precedente, le date di svolgimento delle elezioni, le candidature presentate e dei seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.
3. Il Consorzio provvede alle pubblicazioni degli atti relativi al procedimento elettorale, come indicati nel presente regolamento e nel R. L. 1 del 8 giugno 2012, all'indirizzo <http://www.etvilloresi.it> in una apposita sezione *Elezioni*. La data di inserimento degli atti elettorali sulla pagina web consortile vale come data di pubblicazione ufficiale degli atti stessi. Della pubblicazione di tali atti viene dato avviso tramite posta elettronica certificata (PEC) agli enti ricompresi nel comprensorio con invito ad inserire nell'albo informatico apposito link alla suddetta pagina web consortile.
4. L'informativa di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, saranno pubblicate almeno su tre quotidiani ad ampia rilevanza locale, in grado di garantire la più ampia copertura possibile del territorio consortile.
5. In accordo a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del R.L. n. 1 del 8 giugno 2012, il Consorzio provvede a tutte le comunicazioni relative alle elezioni, compresa la data delle stesse, esclusivamente mediante la procedura di pubblicazione prevista nel presente articolo.

Art. 5 – Diritto ed esercizio di voto

1. Ogni elettore deve votare nel distretto elettorale di riferimento, esibendo apposito documento d'identità in corso di validità.
2. Per quanto concerne i soggetti votanti nei distretti territoriali, questi sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati a qualsivoglia titolo anche con riferimento a più immobili di proprietà pur se siti in comuni diversi del comprensorio. I soggetti verranno iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto nel distretto territoriale ove versano il contributo consortile maggiore tenuto conto anche del cumulo precedentemente indicato.



3. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.
4. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando tutti i contributi relativi anche quelli con riferimento a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo oltre che gli altri contributi pagati a titolo personale.
5. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del Codice Civile.
6. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
8. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui commi 5, 6 e 7, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere consegnati almeno otto giorni prima della data delle elezioni, all'Ufficio elettorale consortile centrale per l'annotazione nelle liste elettorali. In mancanza di presentazione preventiva, come indicato in precedenza, la dichiarazione può essere presentata direttamente al seggio ai funzionari preposti che procederanno a verificarne la correttezza prima dell'espressione del voto.
9. In caso di comunione, che non sia stata oggetto di cumulo non omogeneo ai sensi del comma 3, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferito mandato congiunto dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto corredato a pena di nullità da fotocopia dei documenti di identità di tutti i deleganti.
10. In caso di decesso di persone fisiche iscritte nell'elenco definitivo degli elettori e decedute, nell'intervallo intercorrente tra l'approvazione dell'elenco e la data delle elezioni, possono essere ammessi a votare i legittimi eredi, purché quest'ultimi, presentino al seggio elettorale, all'atto della votazione, denuncia di successione o atto notorio comprovante il decesso del titolare iscritto ed il subentro ereditario da parte del soggetto che intende votare; in caso di pluralità di eredi, il diritto di voto potrà essere esercitato dal primo soggetto avente diritto presentatosi al seggio.



Art. 6 – Deleghe per l'espressione del voto

1. È ammessa la delega per l'espressione del voto nei casi, nei limiti e con modalità previsti dall'art. 7 del R.L. n. 1 del 8 giugno 2012 e secondo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 9 e utilizzando preferibilmente la modulistica fornita dal Consorzio (**Allegato C**).
2. La delega deve essere rilasciata con apposito atto sottoscritto dal soggetto delegante e con firma autenticata da parte di un notaio o di un funzionario comunale.
3. In alternativa all'autentica di firma notarile o di un funzionario comunale, la firma del delegante può essere autenticata e vistata da un funzionario dell'Ufficio Elettorale consortile centrale. Tale autentica dovrà essere richiesta almeno entro otto giorni antecedenti alla data delle elezioni. Il delegato potrà, così, votare direttamente nel seggio di appartenenza, esibendo copia della delega vistata.
4. La delega può essere presentata almeno otto giorni prima della data delle elezioni, all'Ufficio elettorale consortile centrale per lo svolgimento dei necessari controlli e acquisizione del visto; in tale caso il delegato potrà votare direttamente nel seggio di appartenenza, esibendo copia della delega vistata. In mancanza di presentazione preventiva come indicato in precedenza, la delega può essere presentata direttamente al seggio ai funzionari preposti, che procederanno a verificarne la validità e a vistarla prima dell'espressione del voto.
5. Nel caso in cui il voto debba essere espresso da un condominio, il soggetto delegato a votare dovrà presentare una delega espressa, sottoscritta dalla maggioranza dei condomini oppure apposito atto deliberativo dell'assemblea condominiale.
6. Non è ammessa la sub delega, ossia che il soggetto delegato trasferisca la delega conferitagli ad altra persona.

Art. 7 – Formazione delle liste elettorali

1. Le liste elettorali sono formate e presentate secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del R.L. n. 1 del 8 giugno 2012.
2. I candidati devono essere titolari del diritto all'elettorato attivo e devono appartenere al distretto elettorale cui la lista si riferisce; di essi deve essere indicato cognome, nome, eventualmente soprannome, luogo e data di nascita ed eventuale impresa consorziata rappresentata. Non possono essere candidati, quanti si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dall'articolo successivo.
3. Le liste dei candidati devono essere consegnate, in un unico originale, entro le ore 12.00 del 30 settembre dell'anno di scadenza degli organi consortili presso l'Ufficio Elettorale consortile centrale, che rilascerà ricevuta restituendo copia fotostatica attestante il giorno e l'ora di ricezione.
4. Le liste dei candidati devono essere formate secondo il modello riportato nell'**Allegato D** al presente regolamento. Ogni lista sarà contraddistinta dal numero progressivo di presentazione e dal nome definito dai presentatori con un massimo di tre parole.



Contestualmente alla presentazione delle liste delle candidature devono essere depositate le autocertificazioni attestanti l'assenza di cause ostative di eleggibilità e designazione in capo ai candidati previste dall'articolo successivo.

5. Nel caso di mancata presentazione di liste nel distretto, la lista degli aventi diritto al voto, depositata in unica copia presso il seggio elettorale, vale come lista unica su cui dare le preferenze.

Art. 8 – Ineleggibilità e inconferibilità

1. Non possono essere candidati, designati o eletti alla carica di consigliere:
 - a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
 - b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 - c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio, nonché i consiglieri regionali in carica;
 - f) i dipendenti in servizio del Consorzio, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro, di consulenza o incarichi professionali o percepiscano assegno pensionistico a carico del Consorzio;
 - g) i titolari di impresa, gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società aventi rapporti di appalto o forniture con il Consorzio;
 - h) i contribuenti e gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
 - i) coloro che abbiano personalmente lite pendente col Consorzio, nonché gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che abbiano liti pendenti con il Consorzio.
2. Si applicano, se e per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39, e successive modificazioni in materia di inconferibilità.

Art. 9 – Seggi elettorali

1. Per garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi diritto al voto viene istituito un seggio elettorale per ciascun distretto territoriale. Il seggio sarà costituito ove possibile nelle sedi consortili e in alternativa, ove possibile e



preferibilmente, presso i municipi od altri edifici pubblici posti in luoghi accessibili per un periodo minimo di sei ore per ogni giornata di votazione.

2. La puntuale definizione delle date di votazione, degli orari di apertura dei seggi e delle modalità di istituzione degli stessi è demandata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di indizione delle elezioni.
3. In ogni seggio elettorale saranno presenti due urne e due tipologie di schede, una per il distretto elettorale territoriale di riferimento e una per il distretto Beneficio ambientale. Solo ai fini dell'esercizio fisico del diritto di voto, l'elenco relativo agli elettori appartenenti al distretto Beneficio ambientale sarà formato su base territoriale, secondo i criteri applicati per la suddivisione nei distretti territoriali.
4. Ogni seggio elettorale è composto da un numero massimo di 5 persone, tra cui un Presidente un Segretario e almeno uno scrutatore. Tra gli scrutatori, il Presidente nomina il Vice Presidente. All'interno di ogni seggio almeno uno degli scrutatori viene incaricato per la verifica preventiva delle deleghe.
5. Al termine di ciascuna giornata di votazione il Presidente di ciascun seggio provvede a sigillare le urne contenenti le schede elettorali e a trasferirle, con un mezzo idoneo predisposto dal Consorzio, in un luogo sorvegliato da apposita vigilanza al fine di garantire la sicura custodia delle schede e delle urne.
6. Per ogni seggio al momento dello spoglio si procederà prima con le schede dell'urna relativa al distretto territoriale e successivamente all'urna relativa al distretto del Beneficio Ambientale. Ogni seggio trasmetterà successivamente i dati provvisori dello spoglio all'ufficio centrale che provvederà alla definizione della lista provvisoria degli eletti da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per la proclamazione.

Art. 10 – Espressione del voto

1. Le schede di votazione sono differenziate cromaticamente per i diversi distretti elettorali.
2. Le schede sono conformi all'**Allegato E** e devono contenere:
 - il numero di lista e la denominazione,
 - le generalità dei candidati (cognome, nome, eventuale soprannome e solo in caso di omonimia luogo e data di nascita) nell'ordine di presentazione della lista.
3. In caso di mancata presentazione di liste per un distretto, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze al massimo pari al numero di consiglieri da eleggere nel distretto. La relativa scheda di votazione dovrà contenere unicamente tante righe quanti sono i Consiglieri eleggibili in tale distretto.
4. Gli aventi diritto esprimono il voto solo per una lista riportata sulla scheda relativa al proprio distretto di appartenenza. È ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza assegna il voto anche alla lista corrispondente. Nel caso in cui vengano espresse preferenze per candidati in numero superiore a quelle ammesse rimane valido il voto alla lista mentre le preferenze si considerano nulle. Nel caso sia votata una lista e siano espresse una o più preferenze



per candidati di altre liste si considera valido il solo voto di lista. Nel caso in cui non venga espresso il voto di lista ma vengano espresse solo preferenze per candidati appartenenti a liste diverse il voto sarà considerato nullo.

5. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 11 – Ufficio Elettorale Consortile Centrale

1. Presso la sede consortile di Milano è istituito un Ufficio Elettorale Consortile Centrale, composto dal Responsabile del procedimento elettorale e da quattro membri, nominati dal Direttore generale.
2. I compiti dell'Ufficio Elettorale Consortile Centrale sono:
 - acquisire i reclami contro le risultanze e le richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - autenticare e/o procedere alla verifica delle deleghe;
 - acquisire le liste dei candidati;
 - curare le procedure di pubblicazione e comunicazione degli atti relativi al procedimento elettorale inclusa la pubblicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di proclamazione degli eletti sul sito consortile;
 - provvedere agli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle elezioni;
 - verificare le procedure di svolgimento delle elezioni.

Allegati

- A - Cartografia
- B - Elenco dei comuni
- C - Modelli deleghe
- D - Modello liste candidati
- E - Modello schede elettorali